



COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29
Adunanza Straordinaria - Prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto: RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di settembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, **SI E' RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE**.
Eseguito l'appello nominale, risultano:

(P: presente A: assente)

POLO LUIGI	P	MASON OSCAR	P
BEDON IVO	P	DICATI TULLIO ALBERTO	P
SPADA ANTONIO	P	BUOSO ALESSANDRA	A
BUSON CLAUDIO	A	BACCAGLINI GIAMPAOLO	A
SIEVE CATERINA	P	BOARETTI ALESSANDRO	A
ZAMBELLI ALESSANDRO	P	SCARPARO RINO	P
CHIOETTO SANDRO	A		

Assiste alla seduta il/la Sig./ra RANZA GIORGIO Segretario Comunale. Il Sig. POLO LUIGI nella sua veste di SINDACO assume la Presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Designa quindi Scrutatori i consiglieri:

SIEVE CATERINA

DICATI TULLIO ALBERTO

ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to POLO LUIGI

Il Consigliere Anziano
F.to BEDON IVO

Il Segretario Comunale
F.to RANZA GIORGIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE Reg. Pubbl. N. 664. Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che in data odierna, copia di questa delibera è affissa all'Albo Pretorio per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 18-10-2017 al 02-11-2017

Il Funzionario Incaricato
F.to Quarantin Geremia

La presente copia è conforme all'originale
Li, 18-10-2017

Il Funzionario Incaricato
Quarantin Geremia

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i **Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

Atteso che il **Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa., come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un • risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, **con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;**

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la **ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell' **allegato A** alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, **con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con atto di Consiglio comunale n. 35 in data 31.07.2015, nonché il successivo atto consiliare n. 9 del 23.03.2016 di approvazione della relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (ai sensi dell'art. 1 comma 612 della Legge n. 190/2014), ed i risultati dallo stesso ottenuti, così riassumibili:

Al momento della stesura e dell'approvazione del *Piano 2015*, il nostro comune partecipava al capitale delle seguenti società:

n. d'ord.	Denominazione	Data inizio	Data fine	Capitale sociale	Quota % di capitale posseduta
1	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	26.06.2003	31.12.2043	200.465.044,00	2,02%
2	A.S.P. (ANGUILLARA VENETA SERVIZI E PATRIMONIO) S.R.L.	14.12.2007	31.12.2050	50.000,00	100,00%
3	ADIGE SERVIZI S.R.L.	07.04.2008	A tempo indeterminato	22.414,00	20,72%

La società Centro Veneto Servizi S.p.A., inoltre, detiene le seguenti partecipate dirette che per il Comune di Anguillara Veneta, costituiscono partecipate indirette:

della Controllata:

- **CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE Srl (C.V.G.A. srl)**, 100% quote sociali (DA MANTENERE);

quote minoritarie nelle società:

- **PRONET S.r.l.** in liquidazione, con la quota del 15,69% (DA DISMETTERE);
- **ENERCO DISTRIBUZIONE S.p.A.**, con la quota del 9,97% (DA DISMETTERE);
- **VENETO ENERGIE S.p.A.**, con la quota del 9,97% (DA DISMETTERE);
- **NE-T BY TELERETE NORDEST S.r.l.**, con la quota del 5,98% (DA DISMETTERE);
- **VIVERACQUA S.c.a.r.l.**, con la quota del 8,72% (DA MANTENERE)

il Comune di Anguillara Veneta, partecipa anche ai seguenti Consorzi, non costituiti in forma di società di capitali, rappresentando quindi una "forma associativa" di cui al Capo V, del Titolo II, del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono stati inseriti nel *Piano di razionalizzazione 2015* e non sono conseguentemente assoggettati neppure al piano straordinario di razionalizzazione di cui al presente provvedimento:

Consorzio Obbligatorio di Bacino Padova Quattro, in liquidazione con una quota del 4,74%. Tale consorzio costituiva l'autorità d'ambito dei rifiuti prima della legge regionale n. 52 del 31.12.2012, alla quale era stata assegnata anche la gestione dei rifiuti.

Consorzio Padova Sud, inizialmente costituito dai Consorzi Obbligatori dei Bacini Padova Tre e Quattro, in liquidazione, a cui affidavano i contratti di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Successivamente i due Consorzi Obbligatori, Bacini Padova Tre e Quattro, in liquidazione, cedevano le quote del suddetto nuovo consorzio ai Comuni. La quota di partecipazione del Comune di Anguillara Veneta, all'interno del nuovo Consorzio Padova Sud, è pari al 1,6948%.

Nella relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie di cui all'atto consiliare n. 9 del 23.03.2016 l'amministrazione comunale di Anguillara Veneta, oltre alla manifestazione di volontà di mantenere la partecipazione nelle Società A.S.P. SRL e CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A., ha espresso l'intenzione di recedere entro il 31.12.2016 dalla Società ADIGE SERVIZI SRL; Successivamente, e precisamente in data 27.12.2016 con atto Rep. N. 3399 Notaio Crivellari è stato stipulato l'**atto di recesso** del Comune di Anguillara Veneta dalla medesima società;

DATO ATTO che il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento del piano di razionalizzazione succitato, ai sensi dell'art. 24, c.2, T. U. S .P. ;

VERIFICATO che in base a quanto sopra questo Ente ha individuato le partecipazioni dirette ed indirette da mantenere o da alienare come meglio specificate nella relazione tecnica **Allegato A**,

DATO ATTO che pur detenendo alla data della rilevazione del **23.09.2016** quote di partecipazione nella Società **ADIGE SERVIZI S.R.L.** in data 27.12.2016 con atto Rep. N. 3399 Notaio Crivellari è stato stipulato l'**atto di recesso** del Comune di Anguillara Veneta dalla medesima società, la quale, in data 03.08.2017 ha già provveduto al rimborso della quota di partecipazione pari ad € 4.644,00, somma regolarmente introitata nelle casse comunali con reversale di incasso n. 657/08.09.2017;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative dell'eventuale alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

TENUTO CONTO del parere n. 14 del 24/09/2017 espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n, 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo – Rag. Geremia Quarantin - in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario - Rag. Geremia Quarantin - in ordine alla regolarità contabile;

Sentiti gli interventi:

Sindaco: Ai sensi dell'art. 24 del TUSP sono previsti per PA precisi adempimenti in merito alla detenzione di società partecipate. In particolare: *“I Comuni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.”* ; per effetto dell'art. 24 di detto testo, entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate secondo i criteri elencati dallo stesso TU. Riguardo alla detenzione di partecipazioni era stato redatto e adottato un piano di

razionalizzazione con atto consiliare del 2015 e successivamente con atto consiliare n. 9 del 23.03.2016 si era proceduto all'approvazione della relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, attuato – per quanto riguarda il Comune – con la dismissione di Adige servizi srl detenuta al 20%, mentre il CVS, partecipata di cui siamo soci al 2%, ha approvato portando avanti con gli stessi criteri stabiliti dal TU la dismissione di proprie partecipate (di cui saremmo indirettamente detentori in quota), adempiendo con ciò a quanto richiesto dalla legge. Il Comune di Anguillara Veneta risulta partecipe anche al Consorzio Obbligatorio Padova 4, in liquidazione, e al Consorzio Padova Sud, i quali consorzi non essendo costituiti in forma di società di capitali e rappresentando quindi una “forma associativa” di cui al Capo V, del Titolo II, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), non sono stati inseriti nel Piano di razionalizzazione 2015 e non sono conseguentemente assoggettati neppure al piano straordinario di razionalizzazione di cui al presente provvedimento. Consegna copia al consigliere Scarparo del documento di sintesi della riunione di ieri sera. Riguardo a quanto precedentemente affermato dalla consigliera Buoso, ritiene di ribadire ulteriormente che non intendeva mancare di rispetto a nessuno

Consigliere Zambelli: ricorda che le intenzioni di dialogo e di rispetto del Sindaco verso le minoranze sono palesi nel fatto che lo stesso le abbia convocate allo specifico incontro di ieri.

Responsabile della Ragioneria Quarantin Geremia: dimenticava di ricordare che, rispetto al testo già consegnato ai consiglieri, quello ora in approvazione ha una colonna in più dove vengono indicate anche le quote percentuali possedute al Comune nelle società partecipate indirettamente.

Revisore dei Conti: ritiene opportuno sottolineare come l'intento del legislatore sia stato di porre l'attenzione non solo sulla regolarità giuridica delle partecipate, aspetto importante che va senz'altro vigilato, ma soprattutto sui riflessi contabili e sul bilancio del Comune che le partecipate possono determinare. Invita quindi gli amministratori ad esercitare i diritti sociali a loro spettanti chiedendo i bilanci. Raccomanda di verificare, al di là degli aspetti legali, soprattutto i riflessi contabili. L'obiettivo della riforma è infatti di salvaguardare i bilanci dei comuni.

Sindaco: condivide appieno le raccomandazioni del Revisore ricordando che sarebbe bene che l'amministratore che va in Assemblea lo faccia con un mandato pieno. Bisognerebbe, quindi, fare tutto il possibile, al di là dei tempi stretti spesso imposti, che l'amministratore, prima di andare in Assemblea, possa incontrare dei tecnici e confrontarsi con consiglieri e giunta per approfondire le tematiche.

Pone, quindi, in votazione, la proposta.

Con voti favorevoli 7, astenuti 1 (Scarparo), contrari 0, espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e votanti, accertati con l'assistenza degli scrutatori retroindicati;

DELIBERA

- 1) **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da relazione tecnica **allegato A** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) **di mantenere** la partecipazione dirette nelle seguenti società:

n. d'ord.	Denominazione	Data inizio	Data fine	Capitale sociale	Quota % di capitale posseduta
1	CENTRO VENETO SERVIZI SPA	26.06.2003	31.12.2043	200.465.044,00	2,02%
2	A.S.P. (ANGUILLARA VENETA SERVIZI E	14.12.2007	31.12.2050	50.000,00	100,00%

PATRIMONIO) S.R.L.				
--------------------	--	--	--	--

(meglio specificate nell' **Allegato A**),

- 3) dare atto che non sono assoggettati alla presente ricognizione in quanto non costituiti in forma di società di capitali i seguenti consorzi che realizzano una "forma associativa" di cui al Capo V, del Titolo II, del d.lgs. 267/2000 (TUEL):

Consorzio Obbligatorio di Bacino Padova Quattro, in liquidazione con una quota del 4,74%. Tale consorzio costituiva l'autorità d'ambito dei rifiuti prima della legge regionale n. 52 del 31.12.2012, alla quale era stata assegnata anche la gestione dei rifiuti.

Consorzio Padova Sud, inizialmente costituito dai Consorzi Obbligatori dei Bacini Padova Tre e Quattro, in liquidazione, a cui affidavano i contratti di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Successivamente i due Consorzi Obbligatori, Bacini Padova Tre e Quattro, in liquidazione, cedevano le quote del suddetto nuovo consorzio ai Comuni. La quota di partecipazione del Comune di Anguillara Veneta, all'interno del nuovo Consorzio Padova Sud, è pari al 1,6948%;

- 4) di dare atto che non è stato ricompresa nella presente ricognizione straordinaria la Società **ADIGE SERVIZI S.R.L.** considerato che in data 27.12.2016 con atto Rep. N. 3399 Notaio Crivellari è stato stipulato l' **atto di recesso** del Comune di Anguillara Veneta dalla medesima società, la quale, in data 03.08.2017 ha già provveduto al rimborso della quota di partecipazione pari ad € 4.644,00, somma regolarmente introitata nelle casse comunali con reversale di incasso n. 657/08.09.2017;
- 5) **di mantenere** altresì, le seguenti partecipazioni indirette del Comune di Anguillara Veneta in Centro Veneto Servizi S.p.a (come da decisione espressa dall'Assemblea dei soci in data 28.04.2015):

n. d'ord.	Denominazione	Data inizio	Data fine	Capitale sociale	Quota % di capitale posseduta da C.V.S	Quota di partecipaz. indiretta al capitale sociale detenuta dal Comune di Anguillara Veneta
1	CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE Srl (C.V.G.A. srl),				100,00%	2,02%
2	VIVERACQUA S.c.a.r.l.				8,72%	0,122%

(meglio specificate nell' **Allegato A**),

- 6) **Di confermare** l'alienazione delle seguenti partecipazioni indirette del Comune di Anguillara Veneta in Centro Veneto Servizi S.p.a. da realizzare entro un anno dalla data della presente ricognizione (come da decisione espressa dall'Assemblea dei soci in data 28.04.2015):

n. d'ord.	Denominazione	Data inizio	Data fine	Capitale sociale	Quota % di capitale posseduta da C.V.S.	Quota di partecipaz. Indiretta al capitale sociale detenuta

						dal Comune di Anguillara Veneta
1	PRONET S.r.l. in liquidazione				15,69%	0,317%
2	ENERCO DISTRIBUZIONE S.p.A (DISMESSA)				9,97% (Dismessa)	===
3	VENETO ENERGIE S.p.A				9,97	0,201%
4	NE-T BY TELERETE NORDEST S.r.l. , con la quota del 6,21% (DA DISMETTERE);				6,21%	0,125%

(meglio specificate nell' **Allegato A**),

- 7) **di disporre** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 8) **di disporre** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 9) **di disporre** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 10) **di dichiarare**, con separata votazione: favorevoli 7, astenuti 1 (Scarparo), contrari 0, espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e votanti, questa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto del T.U.E.L. n. 267/2000 stante l'urgenza.

**Oggetto: RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100.
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE
PARTECIPAZIONI DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto **Quarantin Geremia**, responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo del T.U.E.L. n. 267/2000, per quanto concerne la **regolarità tecnica** esprime parere **Favorevole**.

li, 11-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **Quarantin Geremia**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto **Quarantin Geremia**, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma primo del T.U.E.L. n. 267/2000, per quanto concerne la **regolarità contabile** esprime parere **Favorevole**.

li, 11-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **Quarantin Geremia**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione é stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, senza riportare nei primi dieci giorni denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa e' **divenuta esecutiva** ai sensi dell'art. 134, comma terzo del T.U.E.L. n. 267/2000.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to